

CAMERA DEI DEPUTATI

IX LEGISLATURA

Doc. XVI-bis

n. 1

PROPOSTA

**DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE
QUESTIONI REGIONALI IN ORDINE ALL'ESAME
DELL'ATTIVITA' GOVERNATIVA DI CONTROLLO
DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE**

Presentata ai sensi dell'articolo 50, comma primo, del Regolamento del Senato

Approvata nella seduta del 31 gennaio 1984

Comunicata alle Presidenze delle Camere il 7 febbraio 1984

PAGINA BIANCA

La Commissione,

ribadendo le osservazioni contenute nella Relazione della Commissione stessa al Parlamento concernente l'esame dell'attività governativa di controllo della legislazione regionale (documento Senato LXII-bis, n. 1; documento Camera XXXIV-bis, n. 3 dell'VIII legislatura), approvata nella seduta del 6 luglio 1982, osserva che:

1) L'attività di esame degli atti di controllo che il Governo è competente ad emanare nel procedimento di formazione della legge regionale, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione (atti che il Governo stesso ha costantemente trasmesso alla Commissione per le questioni regionali, sulla scorta di una prassi che ha avuto inizio nel 1975), costituisce una forma necessaria di estrinsecazione del potere di indirizzo e di controllo politico del Parlamento sul Governo del tutto coerente con la Costituzione.

Si tratta, infatti, di una valutazione complessiva — come ha sottolineato anche la Relazione innanzi richiamata — che, senza interferire nella competenza dell'Esecutivo ovvero nella autonomia normativa delle Regioni, consente di vagliare la rispondenza al dettato costituzionale dei principi legislativi o di riforma fatti valere come limite alla potestà regionale, contribuendo, altresì, sia all'affermazione e all'ordinato sviluppo del potere normativo regionale, sia all'individuazione più puntuale di quelle esigenze di rinnovamento o di perfezionamento della legislazione statale che occorre soddisfare perchè trovi completa attuazione la IX disposizione transitoria della Costituzione.

2) L'attività anzidetta dovrebbe essere caratterizzata da un metodo di lavoro regolare e continuo, eventualmente condotto da gruppi di lavoro — costituiti da parlamentari — per settori organici di materia, articolati secondo criteri di omogeneità.

Gli anzidetti gruppi di lavoro, assistiti da funzionari, potrebbero avvalersi della collaborazione di esperti, secondo l'esperienza proficuamente sperimentata nella passata legislatura, durante la quale la Commissione ebbe modo di avvalersi, nell'elaborazione del documento innanzi richiamato, della relazione tecnica predisposta dall'Istituto di Studi sulle Regioni del CNR.

3) L'attività di esame degli atti di controllo del Governo in ordine all'attività legislativa regionale, per importanza e delicatezza e per le

implicazioni che la caratterizzano, dovrebbe trovare la propria sanzione in precise disposizioni dei regolamenti parlamentari del Senato e della Camera, modificative di quelle che disciplinano le attuali competenze della Commissione per le questioni regionali.

Tutto ciò premesso,

La Commissione per le questioni regionali
fa voti

affinchè nei due rami del Parlamento sia dato il più sollecito corso alle proposte di modificazione dei due Regolamenti (Senato: documento II, n. 1 e documento II, n. 8; Camera: documento II, n. 1), già all'esame delle rispettive Giunte, tendenti ad attribuire alla Commissione stessa la competenza in ordine all'attività di esame periodico degli atti del Governo relativi alla legislazione regionale ed il compito di riferire annualmente alle Camere.